

A tale scopo, incarica l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Genova (di seguito OMF), affinché venga avviata detta procedura di mediazione e nominato, per conto dell'istante, un mediatore qualificato, per il tentativo di conciliazione della suindicata controversia, e dichiara:

- di aver preso visione del Regolamento di Procedura e del Tariffario dell'OMF e di accettarli senza riserve;
- di autorizzare l'OMF a rendere disponibili il presente modulo e la documentazione allegata alla parte nei cui confronti la procedura di mediazione è avviata;
- di avere preso espressa visione degli artt. 3 'Adempimenti della Segreteria' e 16 'Responsabilità' del Regolamento della procedura di mediazione che sarà applicato dall'OMF e di accettarne il contenuto;
- di essere a conoscenza che ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del Dlgs 28/2010, alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte (spese di avvio e spese di mediazione), fino a concorrenza di euro 600,00;
- di essere a conoscenza che ai sensi del comma 1 dell'art. 20 D.lgs. 28/2010, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600,00.
- Di essere a conoscenza che i suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà (ossia 300,00).
- Di essere a conoscenza che è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00;
- di essere a conoscenza delle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione stabilite dall'art. 12-bis del Dlgs 28/2010 (ossia che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile; che quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; oltre che può essere anche condannato, se soccombente, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
- di essere a conoscenza del tariffario di questo OMF che accetta e che, contestualmente alla presentazione della presente istanza, a pena di irricevibilità della stessa, è tenuto a pagare presso la segreteria dell'OMF le spese di avvio, di mediazione e di notifica e per la mediazione telematica come indicate nel tariffario;
- di essere a conoscenza che se la mediazione proseguirà oltre il primo incontro ciascuna parte dovrà versare all'OMF, entro e non oltre l'incontro fissato per la prosecuzione, le ulteriori spese di mediazione come da tariffario, salvo il caso di beneficiare del Patrocinio a spese dello stato ex artt.15-bis e seguenti del d. lgs. 28/2010.

- Di essere a conoscenza che l'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo al fine di proporre domanda di mediazione o di parteciparvi nei casi di mediazione "obbligatoria" ex art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO, IL VERBALE DI ACCORDO DEVE ESSERE TRASMESSO A CURA DELLA PARTE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO / AGENZIA DELLE ENTRATE, PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

_____, li _____

Firma _____

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Gentile Signora/e (di seguito, anche "Interessato"), i Suoi dati saranno raccolti e trattati per le pratiche riguardanti l'attività dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), in particolare dei principi di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento.

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, piazza Portoria, 1, Genova, segreteria@ordineavvocatigenova.it

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO)

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD-DPO) reperibile presso la sede del Titolare e all'indirizzo email dpo@ordineavvocatigenova.it

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati comunicati saranno trattati per l'esecuzione del contratto di mediazione.

DESTINATARI DI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno comunicati ai soggetti legittimati, in via esemplificativa le controparti, l'Autorità Giudiziaria, ai collaboratori del Titolare, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e della Finanze, Agenzia delle Entrate.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione del ridotto contratto, comunque non oltre 10 anni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

REVOCA DEL CONSENSO

Qualora il trattamento si basi sul consenso dell'Interessato, è previsto il diritto alla revoca del consenso stesso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 77 Regolamento, l'Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE

La comunicazione dei dati non è obbligatoria. Tuttavia, la mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio.

_____, li _____

Firma per presa visione _____

I M P O R T A N T E

Le parti devono partecipare alla mediazione personalmente e a quella obbligatoria o demandata dal giudice con l'assistenza di un avvocato.

Nel caso in cui la parte, per giustificato motivo, non possa partecipare personalmente, potrà conferire procura sostanziale per la mediazione a un terzo o al proprio avvocato che preveda espressamente i poteri di disporre dei diritti sostanziali che sono oggetto della procedura, di parteciparvi, negoziare, transigere, conciliare, acconsentire alla proroga del termine per l'espletamento e sottoscrivere il verbale e l'accordo.

Nell'eventualità di perfezionamento dell'accordo conciliativo, se non presenti le parti per giustificato motivo, per la validità della sottoscrizione da parte di soggetto diverso dalla parte, occorrerà che il procuratore (sia esso l'avvocato o un terzo) sia munito di una **procura speciale per la mediazione e sostanziale** rilasciata nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere a norma dell'art. 1392 c.c.. Precisando che la procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale è necessaria solo nel caso di atti e contratti per i quali la legge richiede una sottoscrizione autentica.

A norma dell'art. 34 del Dlgs 28/2010 *“le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo” e “Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica”.*

Il mancato pagamento delle indennità e delle spese nelle procedure non facoltative non possono essere causa di sospensione della procedura, ma comportano il diritto dell'Organismo di esigerne il pagamento forzoso.

Il pagamento degli importi di cui alla Tariffa applicata dall'OMF può essere effettuato con:

bonifico sul c/c bancario intestato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova presso la Banca Popolare di Sondrio IBAN **IT35H0569601400000002124X83**, indicando, nella causale, il nome delle parti

ENTI PUBBLICI - FATTURA ELETTRONICA: Si invitano gli Enti che necessitano di fattura elettronica (DM n. 55/2013) a contattare la Segreteria allo 010.566432 PRIMA del pagamento.

SPLIT PAYMENT - Si invitano tutti gli Enti e le Società soggetti allo SPLIT PAYMENT (art.17-ter del DPR 633/1972) a contattare la Segreteria allo 010.566432 PRIMA del pagamento.

NOTE:

Nel caso in cui l'istante/chiamato sia una persona giuridica ovvero detenga la rappresentanza legale in qualità di genitore, tutore, amministratore di sostegno o altro, la qualifica da cui deriva il potere rappresentativo deve essere adeguatamente documentata.

Qualora l'Istante intenda riservare al solo mediatore l'accesso agli atti ed ai documenti presentati occorre predisporre indice separato, con espressa indicazione 'atti e documenti riservati al solo mediatore'. In mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.

In caso di mediazione demandata dal giudice, l'istante deve indicare nella sezione dedicata alla DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA gli estremi del giudizio di provenienza (Ufficio del giudice e numero di ruolo) e allegare copia dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto la mediazione.

In caso di mediazione obbligatoria per contratto, l'istante deve allegare, anche per estratto, copia del contratto dal quale deriva l'obbligo di mediazione.